



COMUNE di CAPACCIO PAESTUM
Via Fratelli Arenella 29 – 84047 - Salerno

AREA P.O

Servizio: Tributi ed Entrate Patrimoniali

Responsabile: Dott. Antonio Rinaldi
a.rinaldi@comune.capaccio.sa.it – antonio.rinaldi@pec.comune.capaccio.sa.it

Prot. n. _____

Capaccio Paestum 30.01.2020

Avviso pubblico per la creazione di un elenco di professionisti per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale del comune di Capaccio Paestum in materia di contenzioso tributario (Delibera di G.M. n.18 del 23/01/2020)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

RENDE NOTO

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente avviso, predisposto ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 50/2016, stabilisce, nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici, di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Capaccio Paestum degli incarichi di assistenza e patrocinio in materia di *contenzioso tributario*, nonché contempla le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico per i casi in cui non è possibile che gli stessi siano assolti dal Funzionario responsabile dei Tributi o dall'ufficio Contenzioso comunale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, anche presso le giurisdizioni superiori, nelle quali il Comune è parte nell'ambito del *diritto tributario*.
3. Rientrano tra gli incarichi di patrocinio legale, altresì, i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di mediazione, arbitrato, conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale.

ART. 2 - Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune di Capaccio Paestum.

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni, il Comune ha istituito un apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutti gli organi

giudicanti in materia tributaria, nessuno escluso, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Tributi, secondo le modalità di seguito descritte.

- L'elenco è unico a sezione unica di contenzioso: **Sezione A - CONTENZIOSO TRIBUTARIO** - Assistenza e patrocinio davanti alle Commissioni Tributarie.
2. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. L'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla comunicazione al Consiglio dell'Ordine del Tribunale nel cui circondario ha sede il Comune di Capaccio Paestum. Successivamente, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione triennale, mediante aggiornamento entro il 28 febbraio dell'anno di scadenza, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.
 3. Gli iscritti già presenti in elenco che non abbiano espressamente dichiarato di essere espunti dall'elenco stesso si considerano confermati anche dopo l'avvenuta revisione triennale
 4. I nomi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico, riguardo il cognome.
 5. L'iscrizione all'elenco comunale degli avvocati non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.
 6. In via del tutto eccezionale, in caso di assoluta particolarità della controversia e dandone adeguata motivazione, il Comune di Capaccio Paestum si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti, pur non inseriti in elenco, per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata ovvero per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

ART. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco.

1. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati al momento della data di scadenza per la presentazione della domanda per l'inserimento nell'elenco;
 - b) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) capacità a contrarre con la P.A. ;
 - e) insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
 - f) assenza di conflitto di interesse con il Comune di Capaccio Paestum anche in relazione a quanto disposto dal seguente comma 2 del presente articolo;

- g) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - h) assenza dei motivi di esclusione ex art.80 Dlgs. n.50/2016;
2. non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, **abbiano in corso**, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse ovvero controversie anche stragiudiziali contro il Comune di Capaccio Paestum. Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di altri avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale, ovvero che esercitino negli stessi locali.
 3. I professionisti che in costanza di iscrizione all'elenco, promuovano per se stessi o per conto di terzi giudizi avverso l'Ente ovvero assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

ART. 4 - Iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione all'elenco per il contenzioso Tributario ha luogo su domanda sottoscritta dal professionista interessato, sulla base del *fac simile allegato*.
2. L'istanza di iscrizione all'elenco, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere composta da:
 - a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data di conseguimento;
 - L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; - Godimento dei diritti civili e politici;
 - L'insussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
 - Assenza di conflitto di interesse con il Comune di Capaccio Paestum, anche in relazione a tutti gli avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale;
 - Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - Assenza dei motivi di esclusione ex art.80 DLgs n.50/2016;
 - b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nella materia del contenzioso Tributario, anche riguardo al numero e alla tipologia di contenziosi patrocinati;
 - c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Capaccio Paestum o in conflitto con gli interessi del comune, per tutta la durata del rapporto instaurato con l'amministrazione comunale;

- d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso e delle previsioni di cui al Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Avvocatura Comunale vigente, con particolare riferimento alla tariffe professionali ivi stabilite;
 - e) Dichiarazione di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.
3. La valutazione circa l'idoneità del richiedente ai fini dell'iscrizione nell'elenco è svolta dal Responsabile del Procedimento. L'iscrizione è subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato nonché, della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva in ogni caso di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. Sono ammesse le domande presentate al Responsabile del Servizio Tributi esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it.
2. La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere corredata da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario dell'istanza unitamente a Curriculum Vitae.
3. Il termine per la presentazione delle domande scade il **sessantesimo giorno** a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale del Comune.
4. Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
5. Il termine fissato per la presentazione delle domande è ordinario; non si assicura l'iscrizione all'elenco in caso di tardività dell'istanza.

ART. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco.

1. Il Responsabile del Servizio procede all'individuazione del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale riguardo alla specializzazione posseduta in materia di contenzioso tributario per lo svolgimento dell'incarico. La scelta è fatta, in maniera discrezionale, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
 - specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum nonché pregresse proficue collaborazioni con l'ente comunale;
 - casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - utilizzo del criterio di rotazione, non vincolata dall'ordine di inserimento nell'elenco, almeno per incarichi di minore rilevanza;
 - assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico;

- costo del servizio.
2. Prima di procedere al conferimento dell'incarico, il Responsabile del Servizio richiederà al professionista individuato di presentare entro un termine perentorio una parcella preventiva dettagliata, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8.
 3. Dopo il provvedimento di conferimento dell'incarico, sarà stipulato un'apposito contratto/convenzione, sotto forma di scrittura privata. Il professionista rilascerà dichiarazione con la quale s'impegna a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato, dando atto dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento e del Regolamento comunale vigente.
 4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune. Non possono inoltre essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.
 5. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio.

ART. 7 - Obbligo di informazione

1. Il legale incaricato s'impegna a partecipare con il Comune la strategia difensiva e ad aggiornare per iscritto costantemente il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi sullo stato generale del giudizio, ed in particolare sul rischio di soccombenza, anche al fine di eventuali accantonamenti obbligatori o prudenziali in bilancio. Lo stesso dovrà inoltre inviare in tempo utile copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché copia degli atti difensivi avversari.
2. E' obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
3. E' altresì obbligo del legale rilasciare un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale, nonché a redigere al termine dell'incarico puntuale relazione sull'attività svolta e sulla prestazione seguita.

ART. 8 – Compenso.

1. Il compenso da riconoscere al professionista esterno è determinato in relazione al parametro tariffario vigente secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Avvocatura Comunale del comune di Capaccio Paestum.

ART. 9 - Cancellazione dall'elenco.

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti:
 - a) che abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 - b) che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - c) che abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
 - d) che siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze; e. che abbiano presentato apposita istanza di cancellazione.

ART. 10 - Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune di Capaccio Paestum in materia di contenzioso tributario e il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione sul portale Web dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente.

L'elenco dei professionisti e il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge in materia di privacy.

ART. 11 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense ed al Regolamento comunale in vigore.

Gli interessati potranno chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al Responsabile del Servizio Tributi ed Entrate patrimoniali, Dott. Antonio Rinaldi - mail: a.rinaldi@comune.capaccio.sa.it

Il Responsabile di P.O.

Area Tributi ed Entrate Patrimoniali

Dott. Antonio Rinaldi

Documento firmato digitalmente